



SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI

SEGRETERIA NAZIONALE

Via Tagliamento nr. 9 - 00198 – Roma

C.F. 96411220583

Mai: segreteria nazionale@sinafi.org

PEC: segreteria nazionale@pec.sinafi.org

Cell. 3348193806

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi

Ufficio Relazioni con le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra i Militari

RM0011577p@pec.gdf.it

OGGETTO: Presenza esterna per il personale impiegato nei Reparti di volo.

Con la presente si intende rappresentare all'Organo di vertice una questione che concerne il personale impiegato nei Reparti di volo, che ha creato negli anni forti malumori nel personale specializzato, alimentando la percezione che ci sia poco interesse per le condizioni lavorative e conseguentemente del benessere del personale dello specifico comparto, ancor più in considerazione del fatto che le stesse indennità loro attribuite non vengono aggiornate ormai da decenni.

Pur consci delle scelte adottate da questa Organizzazione Sindacale nell'ambito della contrattazione 2022/2024 in cui si è proposto con fermezza e ottenuto di riversare il 90 per cento degli stanziamenti sulla retribuzione fissa, in ragione di una congiuntura economica particolarmente negativa, il personale del Comparto ha inteso porre l'attenzione su una decisione dell'Organo di Vertice risalente a quasi un decennio fa che appare non rispondente al disagio che effettivamente si vive nei reparti di volo e che ne mortifica ancor più la retribuzione.

Ci si riferisce all'indennità di presenza esterna negata, come si evince nel Compendio sul trattamento economico accessorio del personale, al personale del Comparto Aeronavale.

Il Titolo VI cap.2 lett.b par.3a della citata Circolare prevede, infatti, che il beneficio competa, ferma restando la sussistenza di altri requisiti, per servizi:

"(3) espletati all'esterno degli uffici del reparto o presso enti e strutture di terzi. Poiché la ratio dell'emolumento risiede, come detto, nella necessità di remunerare il disagio derivante dallo svolgimento di attività lavorative in ambienti esterni, i servizi sono qualificati come "esterni" quando sono svolti:

- a. *istituzionalmente, al di fuori delle strutture sedi della propria abituale attività lavorativa (comando, ente o reparto) esclusivamente in ambiente esterno, con ciò individuando quale principale parametro di riferimento la condizione di operare all'esterno di immobili ovvero "a cielo aperto". In tal senso si precisa che - in ogni caso - il concetto di cielo aperto deve essere necessariamente commisurato a oggettive condizioni ambientali ostili o comunque non agevoli per il militare. Conseguentemente:
– non possono essere considerate esterne le attività di servizio eseguite in luoghi di lavoro che pur non facendo parte dell'immobile sede del reparto ne costituiscano **pertinenza (ormeggi, garitte, hangar etc.)**;*

– il naviglio o i velivoli in dotazione ai reparti del Corpo possono essere ricompresi tra le “sedi esterne” solo durante i periodi di navigazione”.

In sostanza, l'hangar e il piazzale di volo sono stati considerati come pertinenze della caserma, precludendo la possibilità di percepire l'indennità di presenza esterna, senza tener minimamente conto del disagio a cui lo specifico personale è sottoposto nel lavorare in un hangar di circa 4000 mq, completamente assimilabile “al cielo aperto” per le temperature presenti sia d'estate che d'inverno.

Appare opportuno precisare, infatti, che la decisione di ricomprendere gli hangar nelle pertinenze della caserma, non ha di fatto eliminato il disagio legato proprio alle condizioni climatiche che la presenza esterna per sua natura è destinata a remunerare.

Inoltre, per quanto concerne gli specialisti antincendio, soprattutto nei reparti dotati di mezzo speciale antincendio, il turno viene effettuato anche fuori dalle pertinenze del reparto in virtù di quanto demandato nella direttiva d'impiego del personale del servizio aereo: anche su questo aspetto non c'è uniformità interpretativa sul riconoscimento dell'indennità in parola.

È indubbio che la citata indennità debba essere legata all'effettivo disagio patito durante il turno di servizio, per cui potrebbe essere legata a specifici codici Siris quali E871 (Servizio di allarme in linea di volo effettuato in base dagli equipaggi fissi di volo dei Reparti aerei) oppure E87 (Pronto impiego per eventuali allarmi/emergenze/Servizi di pronto intervento in genere) per l'antincendio.

Una menzione ulteriore merita il personale specializzato antincendio, che patisce un trattamento economico penalizzante rispetto agli altri del medesimo comparto con forti ripercussioni sulla motivazione stessa; gli stessi, come noto, non percepiscono un'indennità specifica se non € 2,3 lordi a presenza di indennità di rischio, ottenuta, peraltro, grazie a un ricorso al Tar Lazio del 2008 conclusosi nel 2015 con esito favorevole.

Un altro aspetto di criticità che ci è stato rappresentato concerne l'inserimento del personale antincendio nel Nucleo Efficienza. Come noto, nei Reparti di volo sono presenti 3 nuclei: Squadra comando, Nucleo Efficienza e Nucleo Operativo.

Il Nucleo operativo è composto da piloti e operatori di sistema, mentre il Nucleo Efficienza è formato da manutentori e antincendio.

Il Nucleo Efficienza, come è evidente, ricomprende personale con mansioni molto diverse tra loro (gli antincendio non hanno alcuna competenza tecnica sugli aeromobili), per cui si ritiene che, per una migliore organizzazione del lavoro, a vantaggio del benessere del personale e dell'efficienza del reparto, i manutentori e il personale antincendio dovrebbero essere impiegati in due nuclei distinti. Hanno, infatti, entrambi ruoli e competenze molto tecniche, ma allo stesso tempo molto diverse tra loro, circostanza che può anche creare situazioni di difficoltà nei colleghi che, per grado, assumono il Comando del Nucleo Efficienza, con le relative responsabilità, senza una conoscenza tecnica trasversale appartenendo a una delle due categorie.

L'intento di questa prima lettera sullo specifico comparto trova le sue ragioni nella necessità di evidenziare alcune criticità, peraltro di facile soluzione, soprattutto per quanto concerne l'accesso all'indennità di presenza esterna, che restituiscano al personale in parola il giusto riconoscimento per le particolari mansioni che sono chiamati a svolgere.

Cordiali saluti.

Roma, 28 gennaio 2025

Il Segretario Generale Nazionale
Alessandro Margiotta

